

20 GIUGNO 2024

AREA APPALTI E CENTRALE ACQUISTI

OGGETTO: **SETTORE CED:** GESTIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO E GESTIONE DEGLI ACCESSI ALLA RETE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO AD ARCHIMEDIA S.R.L. TRAMITE EMISSIONE DI ORDINATIVO CONTABILE.

C.I.G.: B227679A89

Premesso che:

La Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce, tra l'altro, alla stessa competenza per i servizi agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Trento tra i quali i servizi mensa, abitativo, assegni e borse di studio.

Per l'attuazione di tali finalità, Opera necessita di risorse per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della normale attività amministrativa, allo scopo di dotare tutti i dipendenti dell'Ente di strumenti di produttività efficienti e moderni.

Il sistema di difesa perimetrale delle reti informatiche dell'Ente si avvale di un sofisticato sistema di controllo (firewall) che consente accessi gestiti e controllati alla rete e permette l'erogazione di servizi internet a favore di società convenzionate per la gestione delle strutture facenti parte della galassia Sanbapolis (Palestra di arrampicata, palazzetto/palestra, Centro Musica, Teatro, portinerie).

Tutti i pc facenti parte della rete informatica dell'Ente hanno accesso al "cuore" della rete stessa, consistente in un sistema di server virtualizzati, ospitato in virtù della convenzione in essere con l'Ateneo, presso il Data Center dell'Università. Nella stessa sede trovano posto anche le unità di backup dell'intero sistema.

L'intera rete è protetta, dal punto di vista della cyber security, dai sistemi di difesa perimetrale dell'Università, che controllano il traffico sulla banda internet da essa erogata.

In aggiunta alla banda internet erogata dall'Ateneo, l'Opera dispone di una ulteriore connessione erogata da Trentino Digitale, destinata all'utilizzo da parte di tali realtà esterne convenzionate con l'Ente.

Per la gestione, la manutenzione e l'implementazione delle policy di cyber security relativamente alla banda erogata da Trentino Digitale, l'Ente dispone di un sistema di firewalling denominato "Checkpoint", che sopperisce eccellentemente alle esigenze (rilascio di credenziali d'accesso alla rete, controllo e log della navigazione, regole).

Il software di firewalling sopra citato è concesso in licenza annuale, ora risulta scaduto e si rende necessario il rinnovo della licenza.

Tramite gli uffici tecnici competenti, l'Ente ha tentato invano di individuare un nuovo operatore economico;

visto l'art. 36ter.1, commi 5 e 6, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, secondo cui in sede di ordinazione della spesa Opera Universitaria solo dopo aver verificato l'inesistenza di convenzioni attive gestite dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti per la fornitura oggetto d'acquisto ricorre agli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia (MEPAT) e, solo in mancanza dei beni, utilizza gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A. (Convenzioni o MEPA);

verificata l'esistenza per quanto in oggetto di un Accordo Quadro attivo sul mercato elettronico nazionale (MEPA) gestito da Consip S.p.A., tra Consip stessa e Telecom Italia S.p.A. per la fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-apt ed erogazione di servizi;

accertata la copertura della rete informatica amministrativa dalle difese perimetrali di Ateneo, l'esistenza della banda erogata da Trentino Digitale;

considerate anche le complessità delle regole nel tempo implementate ed il know-how acquisito dal personale dell'Ente nella gestione ordinaria del sistema,

a livello strutturale, per gli uffici tecnici dell'Ente, l'Accordo quadro risulta inapplicabile oltre che non propriamente adatto a dialogare con il complesso sistema attualmente vigente.

Considerato quanto sopra descritto, trattandosi di un servizio indispensabile per il mantenimento degli standard di sicurezza dei dati dell'Ente, necessariamente a carattere continuativo, si ritiene in questa fase di affidare nuovamente il servizio all'impresa Archimedia S.r.l. per n. 1 annualità, proseguendo nel frattempo la ricerca finalizzata all'individuazione di un nuovo operatore economico;

preso atto che, in aderenza agli articoli 25 e 26 del D.Lgs. 36/2023, a partire dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti debbono condurre tutti gli affidamenti per il tramite di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, secondo le regole tecniche definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), al fine di assicurare la piena digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici: il co. 2 dell'art. 25 del Codice, prevede infatti che: *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici”*;

visto l'art. 36 ter 1, comma 6 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che prevede la possibilità per la Provincia, per gli Enti Locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro *“senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.A.”*;

vista la risposta ai “quesiti di natura giuridica” allegati alla circolare della Provincia P001/2024/2.3-2024-1 secondo cui è possibile acquisire il CIG tramite l'accesso diretto alla piattaforma contratti pubblici di ANAC (PCP) considerato che *“allo stato attuale si ritiene che i singoli Enti possano operare prescindendo da Contracta per questa tipologia di micro affidamenti, quanto meno sino al momento in cui il sistema fornirà un percorso maggiormente semplificato (e comunque non oltre il 30 settembre 2024)”* fermo restando l'assolvimento degli obblighi informativi tramite Sicopat;

preso atto che in data 18/06/2024 è pervenuta offerta (prot. Opera n. 5913) dall'impresa Archimedia S.r.l.;

considerato l'ottimo livello del servizio precedentemente prestato dal suddetto operatore economico e visto il co. 6 dell'art. 49 secondo cui *“è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;

dato atto che trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi degli artt. 52, 94, 95, e 98 del D.lgs. 36/2023 l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale per cui nel caso in cui la stessa venga sorteggiata tra quelle oggetto di verifica a campione l'Ente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto in presenza di esito negativo;

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, co. 3, della L.p. 2/2016 e dall'art. 58 del d.lgs. 36/2023, il servizio oggetto dell'appalto è già omogeneo e accessibile per cui in coerenza con il principio del risultato non è suddivisibile in ulteriori lotti sia per motivi di natura tecnica che di convenienza economica;

dato atto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato a cui l'Amministrazione è tenuta ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023, si ritiene che l'attività istruttoria eseguita sia idonea a garantire *“la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*;

dato atto che, trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dei co. 1 e 4 dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria né quella definitiva stante la comprovata solidità dell'operatore economico, il valore ridotto dell'appalto e la remota possibilità che vi sia un inadempimento in sede di esecuzione contrattuale;

dato atto che in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto previsto dall'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

verificato che l'importo contrattuale presunto non eccede la soglia di cui all'art. 50, comma 1 lett. b del D.lgs. 36/2023 che autorizza l'Ente a procedere ad *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

con il presente provvedimento si propone di affidare il servizio sopra citato tramite ordinativo contabile all'impresa Archimedia S.r.l., con sede in viale delle Industrie, 53/C – 45100 Rovigo (RO) – p. iva e c.f. 01022950297 per € 3.280,00, oltre IVA, di cui € 600,00 per servizio helpdesk remoto ed € 2.680,00 per rinnovo manutenzione firewall perimetrale, per n. 1 annualità a partire dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025.

Si precisa inoltre che ai fini del pagamento del corrispettivo non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. in quanto così come precisato dalle FAQ presenti sul sito di APAC nella sezione della *“Correntezza delle retribuzioni”*: *“la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi (..) non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara”*, per cui non si concretizza il presupposto costitutivo della disciplina.

Il servizio oggetto del presente provvedimento inoltre non necessita di acquisire il Codice Unico di Progetto in quanto riconducibile a *“spese che rientrano nell'area della gestione (..) occorrenti a “consentire il funzionamento “ordinario” dell'Ente (..) che non rientrano in progetti di investimento pubblico”* né dunque nell'ambito applicativo dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come da

ultimo modificato dall'art. 41, co. 1, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Si dà atto che il responsabile unico del progetto per l'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 15 co. 3 del d.lgs. 36/2023, si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria.

Si dà atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e ss.mm.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 di data 27 novembre 2023 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 21 dicembre 2023, n. 2432;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l'affidamento diretto del servizio di gestione, aggiornamento e assistenza relativo al firewall per nr. 1 annualità, a partire dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025;
2. di affidare il servizio di cui al precedente punto 1., tramite emissione di un ordinativo contabile, all'impresa Archimedia S.r.l. con sede in viale delle Industrie, 53/C – 45100 Rovigo (RO) – p. iva e c.f. 01022950297;
3. di quantificare il prezzo complessivo di detto servizio in € 4.001,60.= IVA compresa, di cui € 732,00 per servizio helpdesk remoto ed € 3.269,60 per rinnovo manutenzione firewall perimetrale;
4. di disporre il programma di spesa per il servizio di cui al punto 1. per l'importo complessivo pari a € 2.000,80:= sulla macrovoce 042002 “Licenze” centro 16 “servizi generali”, del budget economico del corrente esercizio;

5. di disporre il programma di spesa per il servizio di cui al punto 1. per l'importo complessivo pari a € 2.000,80:= sulla macrovoce 042002 "Licenze" centro 16 "servizi generali", del budget economico del esercizio 2025;
6. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

Esercizio 2024
Macrovoce 042002
Centro di costo 16 per € 2.000,80= - PRG 242
Esercizio 2025
Macrovoce 042002
Centro di costo 16 per € 2.000,80= - PRG 55

LA RAGIONERIA

(EC/vs)